

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

LIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito dell'esame degli articoli</i>):	
Riordinamento dei giudizi di Assise. (709)	419
PRESIDENTE	419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 432
RICCIO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	419, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432
FERRANDI	420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431
CAPALOZZA	421, 430, 431, 432
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	421, 422, 423, 424, 427, 431
COLITTO	422, 423
BUCCIARELLI DUCCHI	423
AMATUCCI	423, 424
LEONE MARCHESANO	425, 428, 429, 430, 431, 432
GULLO	425, 426, 428, 429
CONCETTI	424, 426, 427, 432
MURDACA	428, 429
GUERRIERI EMANUELE	428, 431

La seduta comincia alle 9.

BUCCIARELLI DUCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta. (*È approvato*).

Seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise. (709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise.

Siamo all'esame dell'articolo 37:

CAPO IV.

NORME DI PROCEDURA

ART. 87.

(*Competenza del Tribunale di assise*).

«L'articolo 29 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Appartiene al tribunale di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del codice penale.

«Appartiene altresì al tribunale di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone».

Ricordo che su questo punto la Camera, nella risoluzione approvata, ha stabilito: «Determinazione qualitativa della competenza, come fissato all'articolo 36, con l'aggiunta dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per attuare questa deliberazione propongo il seguente comma aggiuntivo, dopo il primo comma:

«Appartiene altresì al tribunale di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione». Inoltre, all'ultimo comma, alla parola: «altresì» si dovrebbe sostituire l'altra: «infine».

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

FERRANDI. Dichiaro di astenermi dalla votazione su questo emendamento. Spero che il Senato modifichi questo punto eliminando l'aggiunta, impostaci dal voto della Camera, la quale riporta il giudizio di assise in una delle situazioni più deplorate dalla dottrina e dalla pratica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 37.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo dell'onorevole Riccio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma con la modifica proposta dall'onorevole Riccio.

(È approvato).

L'articolo 37 risulta approvato nel testo seguente:

ART. 37.

(Competenza del Tribunale di assise).

« L'articolo 29 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Appartiene al tribunale di assise la cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nel titolo I del libro II, e negli articoli 422, 438, 439, 575 a 580, 584, 587, 600 a 604 del codice penale.

« Appartiene altresì al tribunale di assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

« Appartiene infine al tribunale di assise la cognizione dei delitti preveduti negli articoli 396, 397, 442, 571 e 572 del codice penale, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone ».

(È approvato).

Segue l'articolo 38:

(Rapporto fra la competenza per materia del tribunale di assise e quella degli altri giudici di primo grado).

« Quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a « giudice di competenza superiore » o a « giudice superiore » il tribunale di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 39:

(Norme regolatrici del procedimento).

« Per i procedimenti di competenza dei tribunali di assise e delle Corti di assise si osservano le norme del codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non è diversamente disposto dalla presente legge. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40:

(Giudizio).

« Nel giudizio di primo grado e nei relativi incidenti di esecuzione, il tribunale di assise e il presidente di esso, il tribunale del luogo ove ha sede il tribunale di assise, il presidente e il cancelliere del tribunale del luogo ove ha sede il tribunale di assise hanno i poteri ed esercitano le funzioni, che le leggi e i regolamenti di procedura penale attribuiscono, rispettivamente, alla Corte di assise, al presidente di essa, alla Corte di appello, al primo presidente e al cancelliere della Corte di appello.

Ugualmente, per quanto riguarda l'istruzione, salvo i casi di rimessione alla sezione istruttoria o di avocazione, e il giudizio di primo grado, al procuratore generale presso la Corte di appello è sostituito il procuratore della Repubblica presso il tribunale o presso il tribunale di assise competente.

Nei casi nei quali il tribunale di assise o la Corte di assise può delegare il compimento di un atto processuale ad uno dei propri componenti, la delegazione può farsi soltanto al presidente o all'altro magistrato.

La sentenza è, di regola, compilata dal presidente o dall'altro magistrato ed è sottoscritta dal presidente, dall'estensore e dal cancelliere ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 41:

(Modificazione dell'articolo 279 del codice di procedura penale).

« Il primo comma dell'articolo 279 codice procedura penale è modificato come segue:

« Nei procedimenti di competenza del pretore decide sulla domanda di libertà provvisoria il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale, durante l'istru-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

zione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide, secondo la rispettiva competenza, il tribunale o la Corte di appello. Nei procedimenti di competenza del tribunale di assise, durante l'istruzione decide il giudice istruttore; dopo la chiusura dell'istruzione e anteriormente all'apertura della sessione, il presidente del Tribunale di assise o della Corte di assise; successivamente decide, secondo la rispettiva competenza, il Tribunale di assise o la Corte di assise. Quando l'istruzione è stata rimessa alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda è proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale, o la corte ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 42:

(Modificazione dell'articolo 369 del codice di procedura penale).

« L'articolo 369 codice procedura penale è sostituito dal seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 43:

(Abrogazione dell'articolo 371 del codice di procedura penale).

« L'articolo 371 del codice procedura penale è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 44:

(Modificazione dell'articolo 374 del codice di procedura penale).

« L'articolo 374 codice procedura penale è così modificato:

« Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti al tribunale di assise, al tribunale o al pretore competente salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale ».

CAPALOZZA. Non mi sembra questa la sede più adatta per votare una modificazione di un articolo del codice di procedura penale, dato che è in corso di studio la riforma integrale di questo codice.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Ricordo che già si discusse in sede referente di questo criterio di opportunità, e che la Commissione ritenne di mantenere questa modificazione ad un articolo del codice.

L'articolo può quindi essere approvato nella formulazione proposta.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44.

(È approvato).

Segue l'articolo 45.

(Impugnazioni contro provvedimenti del Tribunale di assise).

« I provvedimenti del tribunale di assise sono soggetti ad impugnazione nei casi, con i mezzi, nei termini e con le forme stabilite dal codice e dalle leggi di procedura penale per i provvedimenti del tribunale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 46.

(Convocazione della Corte di assise)

« Quando è proposto appello contro una sentenza del tribunale di assise, il cancelliere della Corte di appello, appena pervenuti gli atti indicati nell'articolo 208 codice procedura penale o, se appellante è l'imputato, appena il pubblico ministero ha restituito gli atti comunicatigli a norma dell'articolo 517 codice procedura penale, li presenta al primo presidente della Corte di appello, che, sentito il pubblico ministero, emette decreto di convocazione della Corte di assise competente, anche per un solo giudizio quando vi sono imputati detenuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 47.

(Modificazione dell'articolo 543 del Codice di procedura penale).

« I numeri 2 e 3 dell'articolo 543 codice procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2° se è annullata la sentenza di una Corte d'assise o di una Corte di appello, il

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

giudizio è rinviato rispettivamente ad un'altra Corte di assise, ad un'altra sezione della stessa Corte di appello o ad un'altra Corte di appello fra le più vicine;

« 3° se è annullata la sentenza di un tribunale di assise, di un tribunale o di un pretore; il giudizio è rinviato rispettivamente ad un altro tribunale di assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale nel distretto della stessa Corte di appello, o ad un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza impugnata è divisa in più sezioni o ha sedi distaccate ».

FERRANDI. Chiedo un chiarimento all'onorevole relatore. Quando è stata determinata la competenza non si è preveduto — se non erro — alcun reato di competenza del tribunale di assise per cui si dia anche in astratto l'ipotesi della non appellabilità.

Vorrei sapere quale tra i delitti di competenza dei tribunali di assise non porti di necessità la pena della reclusione. È impossibile che sia negato l'appello per qualcuno di questi reati.

COLITTO. Può accadere che un imputato sia chiamato a rispondere per connessione di reati, alcuni di competenza del tribunale di assise, altri di competenza della pretura, e che sia prosciolto per quelli di competenza del tribunale di assise e condannato ad una multa, ad esempio, per il delitto di competenza della pretura, di cui il tribunale di assise ha conosciuto soltanto per connessione; in tal caso è chiaro che non vi è appello.

FERRANDI. È vero che in questo disegno di legge non è previsto alcunchè a rettifica delle norme sulla connessione e dell'articolo 45 del codice di procedura penale, e che non potrebbe parlarsi, nell'ipotesi formulata dall'onorevole Colitto, di provvedimenti ordinatori, perchè dovrebbero essere reati di competenza della Corte di assise entrambi, quelli che venissero riuniti con provvedimento ordinatorio del presidente per cui dobbiamo pensare alla connessione; ma, nel caso in cui si sia fatto ricorso in Cassazione contro la condanna per un reato connesso, posto che è impossibile che si possa far ricorso in Cassazione contro la sentenza relativa ad un delitto di competenza del tribunale di assise, mi parrebbe opportuno (e lo propongo al ministro ed al relatore) di evitare la stortura che, assolto l'imputato ad esempio dall'accusa di omicidio, la Cassazione rimandi ad un altro tribunale di assise la causa per porto d'armi abusivo.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. L'osservazione dell'onorevole Colitto mi pare sia una completa risposta all'obiezione del collega Ferrandi.

Ritengo tuttavia che, oltre il caso della connessione, potremmo avere altre ipotesi di sentenze non appellabili: ad esempio, se sorge contestazione su un determinato reato ed il tribunale riconduce il fatto contestato ad un'altra ipotesi delittuosa più lieve. Anche in tal caso ci troviamo di fronte ad una sentenza soltanto ricorribile e non appellabile,

Dice l'onorevole Ferrandi: in questo caso è opportuno che in sede di rinvio si vada dinanzi al tribunale di assise? Osservo che se vi è un ricorso di un pubblico ministero avverso la sentenza, in quanto il pubblico ministero ritiene che l'ipotesi affermata dal tribunale è giuridicamente non esatta, per cui chiede di tornare alla precedente ipotesi, di competenza della corte di assise, è evidente che si andrà davanti alla Corte di assise stessa.

Pertanto ritengo che la norma non debba essere modificata.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 47.

(È approvato):

Segue l'articolo 48.

(Modificazione dell'articolo 26 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

« L'articolo 26 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, 602, è così modificato:

« Se l'imputato si trova detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui è convocato il tribunale di assise o la Corte di assise, il pubblico ministero, dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte di assise, provvede a che sia tradotto nelle carceri del luogo del giudizio.

« Il cancelliere del giudice competente trasmette, a richiesta del pubblico ministero, gli atti, i documenti e le cose sequestrate alla cancelleria del tribunale o della Corte di appello del luogo in cui dev'essere tenuto il giudizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

Segue l'articolo 49:

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49.

(Inizio del junzionamento dei tribunali e delle corti di assise con la nuova composizione).

« I tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare un anno dopo la data della pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Da alcune parti è pervenuta la richiesta di ridurre il termine previsto in questo articolo, per l'entrata in funzione dei tribunali e delle Corti di assise, da un anno a sei mesi. In questo senso presento un emendamento.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

FERRANDI. Sono molto lieto di aderire a questo emendamento, ma non vorrei che si peccasse di ottimismo. In certe sedi giudiziarie si pensa addirittura con spavento alla formazione delle liste degli assessori dei tribunali e delle corti di assise, liste che sono di più ponderoso e laborioso vaglio che non quelle dei giudici popolari.

Nel 1945-46 in applicazione della legge Togliatti e dei successivi decreti Gullo, per formare le liste dei giurati (che erano molto più semplici di quelle previste da questo disegno di legge) le autorità giudiziarie e gli organi competenti impiegaronò più di sei mesi. Non so se il Guardasigilli abbia elementi per poter assicurare che entro sei mesi si potrà provvedere a questo lavoro piuttosto complesso.

COLITTO. Sono molto perplesso circa l'approvazione dell'emendamento. Quale avvocato sarei molto lieto che queste norme entrassero in vigore al più presto, ma ho l'impressione che non si faccia in tempo a renderle applicabili in soli sei mesi.

BUCCIARELLI DUCCI. Mi permetto proporre una formula intermedia, che penso potrebbe evitare gli inconvenienti di un termine più ristretto e, d'altra parte, lasciare aperta la via ad un funzionamento anticipato, ove sia possibile. La formulazione che propongo è questa:

« I tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta da questa

legge cominceranno a funzionare entro un anno dalla pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rendo conto della esattezza delle osservazioni fatte e delle difficoltà previste. Ma l'esperienza ci insegna che quando è dato per l'attuazione di una legge un periodo largo si attendono gli ultimi due mesi ad attuarla e, quindi, a superare le relative difficoltà. Se per l'attuazione di questa legge concedessimo due anni, è certo che si penserebbe ad attuarla negli ultimi due mesi. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Accetterei la formulazione proposta dall'onorevole Bucciarelli Ducci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 49 nella formulazione proposta dall'onorevole Bucciarelli Ducci:

(Inizio del junzionamento dei tribunali e delle corti di assise con la nuova composizione).

« I tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta da questa legge cominceranno a funzionare entro un anno dalla pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

Segue l'articolo 50:

(Sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione).

« Se alla data di entrata in vigore della presente legge gli atti del procedimento sono stati trasmessi al procuratore generale, questi presenta le sue requisitorie al giudice istruttore; qualora le abbia già presentate alla sezione istruttoria, questa restituisce gli atti al giudice istruttore a mezzo del procuratore generale, che, se è necessario, rinnova la requisitoria con riferimento alla sola competenza. Se vi è stata già sentenza di rinvio al giudizio della Corte di assise o richiesta di decreto di citazione per il giudizio, la citazione è fatta davanti al giudice competente a norma della presente legge. Il decreto di citazione già emesso perde efficacia e deve essere rinnovato ».

AMATUCCI. In questo articolo non si prevede l'ipotesi che il decreto di citazione sia stato già notificato all'imputato. In questo caso evidentemente all'imputato stesso occorrerà notificare anche la sopravvenuta inefficacia, per avvisarlo di non presentarsi alla

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

corte in base alla precedente citazione. Penso pertanto che debba essere introdotto nell'articolo un emendamento aggiuntivo.

CONCETTI. La specificazione suggerita dall'onorevole Amatucci mi pare superflua, perché se il decreto perde efficacia occorrerà rinnovare la comunicazione del decreto di citazione. La precedente citazione, d'altra parte, diventerà un atto nullo e tale da non produrre nessun effetto. A quale scopo dunque notificare all'imputato la avvenuta decadenza od inefficacia del precedente decreto, se questo non è più operante e se deve essere rinnovato con ulteriore comunicazione all'imputato?

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Faccio osservare all'onorevole Concetti che, per quanto il decreto di citazione debba essere rinnovato e per quanto questa rinnovazione debba essere comunicata all'imputato, la proposta dell'onorevole Amatucci ha una sua ragione di essere: essa, se accolta, permetterebbe di evitare che le parti compaiano davanti a quella determinata Corte di assise che non funziona più. Di conseguenza io mi dichiaro favorevole ad un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« La dichiarazione di inefficacia viene notificata alle parti ».

AMATUCCI. Mi associo all'emendamento Riccio.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 50.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore.

(Non è approvato).

Segue l'articolo 51:

(*Composizione provvisoria dei tribunali di assise e delle corti di assise*).

« Fino a quando entreranno in funzione i tribunali di assise e le Corti di assise con la composizione preveduta dalla presente legge, il tribunale di assise è composto di un consigliere di Corte di appello, che lo presiede, di un giudice, nominati entrambi con decreto del primo presidente della Corte di appello, e di tre giudici popolari scelti secondo le norme attualmente in vigore e che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo della presente legge. Esso esercita la propria giurisdizione nel circolo e nella sede assegnati dal-

l'ordinamento vigente alla corrispondente corte di assise.

« In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo presidente della Corte di appello, assume nell'attuale sua composizione le funzioni di giudice di secondo grado rispetto a tutti i tribunali di assise del distretto. Tuttavia i magistrati componenti la Corte di assise devono in ogni caso possedere i requisiti preveduti dall'articolo 4, lettere a) e b), della presente legge. I giudici popolari devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 10 della presente legge e le sostituzioni eventualmente necessarie sono disposte con decreto del primo presidente della Corte di appello ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Per ragioni di coordinamento, poiché nell'articolo 3 della presente legge è previsto che i giudici popolari del tribunale d'assise siano cinque (in luogo di tre, come era nel testo originario), occorrerà sostituire al primo comma la parola « cinque » alla parola « tre ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 51 con la modifica proposta dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Segue l'articolo 52:

(*Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge*).

« Quando per effetto della presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge ».

FERRANDI. Evidentemente questo articolo non pecca di eccessiva chiarezza. Se ho ben capito, si intende questo: la Cassazione rinvia, ad esempio, alla Corte di assise di Firenze una causa già decisa dalla Corte di assise di Bologna. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge. Il giudice competente, poi, è quello che si trova nella circoscrizione del giudizio di rinvio. Se questo è il pensiero della legge, davvero non è molto chiaro.

Non intendo, comunque, presentare emendamenti; solo raccomandando di dare chiarimenti nella relazione.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 52.

(È approvato).

Segue l'articolo 53:

(Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge, effetto estensivo).

« Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

« Se alla data di pubblicazione della presente legge contro la sentenza di Corte di assise pende ricorso per cassazione proposto dall'imputato, questi può dichiarare di voler convertire il ricorso per cassazione in appello. Qualora sia intervenuta una dichiarazione di conversione, restano convertiti in appello anche i ricorsi eventualmente proposti dalle altre parti.

« L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado che sarà designato dal primo presidente della Corte di cassazione.

« Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia.

« Quando la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio a norma dell'articolo 539 codice procedura penale, ovvero il ricorso è inammissibile per alcuno dei motivi indicati nell'articolo 207 del codice di procedura penale, la dichiarazione di conversione dell'impugnazione non produce effetto e la Corte di cassazione provvede a norma degli articoli 209, 531, 532 codice procedura penale per le parti alle quali si riferisce la causa per inammissibilità o di annullamento senza rinvio ».

LEONE MARCHESANO. Tempo addietro presentai una interrogazione al Ministro di grazia e giustizia tendente ad ottenere che i giudizi attualmente in corso davanti alla Cassazione fossero, a richiesta degli interessati, sospesi in attesa dell'approvazione della presente legge. La ragione che mi spinse a tale passo è evidente: evitare diversità di trattamento fra chi è giudicato oggi e chi, invece, sarà giudicato fra due mesi. L'onorevole Ministro mi rispose che non era in sua facoltà adottare un provvedimento del genere, in quanto ciò avrebbe comportato una interferenza nell'attività degli organi giudiziari.

A mio modo di vedere, il rilievo dell'onorevole Ministro non è esatto, in quanto si tratta semplicemente di segnalare all'autorità giudiziaria un provvedimento già accolto all'unanimità dai legislatori e che è prossimo ad entrare in vigore.

In questa sede, io proporrei un ordine del giorno per evitare la sperequazione che ho segnalato.

PRESIDENTE. Onorevole Leone Marchesano, il regolamento non consente l'interruzione della discussione di un articolo per l'approvazione di un ordine del giorno. Il suo ordine del giorno potrà essere presentato ed eventualmente votato dopo la discussione di tutti gli articoli del disegno di legge.

LEONE MARCHESANO. Sta bene, signor Presidente.

GULLO. Nel testo modificato dalla Commissione in sede referente, al terzo comma si dice: « L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado che sarà designato dal primo Presidente della Corte di cassazione ». Si è modificata qui la primitiva dizione, che coincideva con quella dell'articolo precedente. Io non capisco la ragione del diverso trattamento. Nel primo caso, quando la Cassazione ha già ordinato il rinvio all'altra Corte di assise, si dispone che il giudizio è rinviato al giudice di appello competente, mentre, nel secondo caso si deve andare avanti al giudice di secondo grado che sarà designato dal primo Presidente della Corte di cassazione. Ripeto che non capisco questa diversità.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza.* La diversità rilevata dall'onorevole Gullo si spiegò così. Poiché provvisoriamente, fino alla costituzione definitiva dei tribunali e delle Corti di assise come previsti da questa legge, le attuali Corti di assise funzionano come Corti di appello, si poteva verificare l'inconveniente che la stessa Corte di assise che aveva deciso in primo grado, fosse chiamata a decidere anche in secondo grado.

L'osservazione fatta dall'onorevole Gullo non ha fondamento. Prima ipotesi: noi ci troviamo di fronte ad un giudizio in sede di rinvio; in questo momento si verifica un mutamento di competenza funzionale, ed allora è evidente che, giacché vi è stato un rinvio ad una determinata Corte di assise, rimanga territorialmente competente la Corte di appello che viene investita.

Seconda ipotesi: non abbiamo ancora avuto la cassazione della sentenza, quindi non siamo in sede di rinvio, ma in Cassazione. La Cassazione annulla e rinvia. Chi

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

deve decidere del giudice in sede di rinvio? Evidentemente, la Corte di cassazione. Abbiamo dovuto introdurre specificatamente questa norma perché poteva verificarsi il caso particolare di rinvio alla medesima Corte di assise, che aveva emesso la sentenza.

GULLO. Non riesco ad intendere le ragioni del relatore. Io capirei che anche nell'articolo precedente si dicesse che è il primo presidente della Corte di cassazione a decidere. Quello che non si intende è il perché della diversità di criterio, seguita nelle due ipotesi. Ove si giungesse per questo articolo ad una deliberazione diversa chiederei formalmente un riesame dell'articolo precedente.

CONCETTI. Le osservazioni fatte dall'onorevole Gullo meritano la nostra attenzione. Una cosa è il giudizio di rinvio, che presuppone una sentenza della Cassazione, che stabilisca quale deve essere il nuovo giudice di merito, altra cosa è il caso in cui si sia verificato un giudizio di assise e pende il ricorso in Cassazione, ma non sia stato deciso. A chi spetta la competenza? Se dovessimo seguire le norme della presente legge dovremmo dire che spetta al giudice competente territorialmente per la connessione dell'appello. A me sembra opportuno stabilire che il giudice competente debba essere indicato comunque dal presidente della Cassazione.

FERRANDI. Questa discussione sorge dalla mancanza di chiarezza nell'articolo precedente, che noi faremmo opera saggia a riesaminare. Io credo, con riferimento alla modifica apportata dalla Commissione all'articolo in discussione, che questo potere del primo presidente della Corte di cassazione, così indiscriminatamente fissato, non sia accettabile, anche perché può darsi che il giudice di appello competente a norma della presente legge sia la Corte di appello. Quando, ad esempio, si tratti di un delitto estraneo a quelli preveduti all'articolo 37, dall'entrata in vigore della legge in poi quel delitto in primo grado dovrebbe essere giudicato dal tribunale e in secondo grado dalla Corte di appello. Ed allora non vedo perché il presidente della Corte di cassazione deve essere chiamato a designare il giudice di appello competente.

Io riconosco che, se si accettasse il testo governativo, si verificherebbe il pericolo, durante il periodo di transizione, che molte cause tornerebbero per il riesame alla stessa corte.

Coerentemente a questo mio pensiero, insieme ad altri colleghi, avevo preparato

un emendamento sostitutivo del terzo comma. Secondo questo emendamento rimane ferma la norma che il giudice di appello competente è quello competente secondo questa legge; però quando del giudizio di appello è competente la Corte di assise, il giudice competente deve essere designato fuori del distretto della Corte di appello in cui aveva sede la Corte di assise che ha pronunciato la sentenza di primo grado.

Ma riconosco che questo emendamento sarebbe stato eccessivo. Ed allora, lasciando inalterato il testo del terzo comma del disegno di legge governativo, proporrei un emendamento aggiuntivo in questo senso: « Quando per i giudizi di appello è competente la Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, dovrà essere designata un'altra Corte di assise ».

CONCETTI. Al secondo comma dell'articolo 52, dopo le parole « proposto dall'imputato » io propongo di aggiungere: « il ricorso per Cassazione è convertito in appello ». Quindi, toglierei l'inciso: « questi può dichiarare di voler convertire il ricorso per Cassazione in appello ». Se noi siamo entrati nell'ordine di idee di arrivare al giudizio di secondo grado anche per i fatti più gravi, mi sembrerebbe che sia automatico il riconoscere l'opportunità che vi sia anche un giudizio di appello per quelle cause per cui pende ricorso presso la Cassazione, senza bisogno che l'interessato ne faccia richiesta.

Propongo inoltre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 52. A parte il fatto che vi sarebbe l'impossibilità di chiedere, da parte di colui che ha fatto il ricorso, la conversione in appello, vi sarebbe anche il motivo che, se il giudizio di merito, non è soggetto alle norme dell'articolo 539 del codice di procedura penale, che attiene esclusivamente alla formalità del ricorso per Cassazione, una volta che avessimo amesso il giudizio di appello, l'articolo 539 non dovrebbe assolutamente trovare applicazione in questa sede, perché qui noi non vertiamo più in tema di ricorso per Cassazione, ma in tema di ricorso di appello.

GULLO. Credo che qui si debba procedere con molta ponderazione. Se la Corte di cassazione annulla una sentenza di Corte di assise, naturalmente è costretta a rinviare ad altra Corte di assise. Io trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Ferrandi ove si tratti di fatto che rimane, anche con la presente legge, di competenza della corte di assise. Ma noi possiamo avere un fatto per cui il giudice competente non è più la Corte di

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

assise; ed allora quel rinvio ad altra Corte di assise, già stabilito dalla Cassazione, perde ogni fondamento e ogni significato. Non mi spiego perchè in questo caso l'appello non debba andare alla Corte di appello territorialmente competente.

Io sarei d'accordo, piuttosto che attribuire il potere al presidente della Cassazione, nello stabilire che, per la fissazione del nuovo giudice di appello, rimane competente la prima sezione della Cassazione in camera di consiglio. Questa prima sezione in camera di consiglio potrebbe stabilire il giudice di appello al quale dovrebbe andare la causa.

FERRANDI. Presento il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma.

«L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima sezione penale della Corte di cassazione, che delibera in camera di consiglio ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 53 sul quale non vi sono emendamenti:

« Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi termini per l'impugnazione sono soggette ad appello ».

(È approvato)

Al secondo comma l'onorevole Concetti propone il seguente emendamento:

dopo le parole « proposto dall'imputato » sostituire all'attuale dizione la seguente: « il ricorso per Cassazione è convertito in appello ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario all'emendamento Concetti.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo al relatore

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Concetti.

(Non è approvato).

Pongo in votazione allora il secondo comma nel testo della Commissione:

« Se alla data di pubblicazione della presente legge contro la sentenza di Corte di assise pende ricorso per cassazione proposto

dall'imputato, questi può dichiarare di voler convertire il ricorso per cassazione in appello. Qualora sia intervenuta una dichiarazione di conversione, restano convertiti in appello anche i ricorsi eventualmente proposti dalle altre parti ».

(È approvato).

Al terzo comma l'onorevole Ferrandi propone l'emendamento sostitutivo, testé letto.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Poiché l'emendamento Ferrandi completa e chiarisce il concetto che sostanzialmente già era contenuto in questo comma, lo accetto.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto anch'io.

CONCETTI. Dichiaro di votare contro l'emendamento in quanto ritengo che il testo della Commissione sia sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrandi.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo, sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia ».

(È approvato).

Passiamo al quinto comma:

« Quando la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio a norma dell'articolo 539 codice procedura penale, ovvero il ricorso è inammissibile per alcuno dei motivi indicati nell'articolo 207 del codice di procedura penale, la dichiarazione di conversione dell'impugnazione non produce effetto e la Corte di cassazione provvede a norma degli articoli 209, 531, 532 codice procedura penale per le parti alle quali si riferisce la causa di inammissibilità o di annullamento senza rinvio ».

L'onorevole Concetti propone la soppressione di questo comma.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario all'emendamento Concetti. Se il suo emendamento fosse accettato si dovrebbero persino riammettere in termini coloro che sostanzialmente già decadde dalla possibilità di avere la discussione.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non accetto l'emendamento Concetti.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

MURDACA. Sono favorevole all'emendamento Concetti, perché si potrebbe verificare il caso che, per semplici vizi di forma, si pronunciasse una inammissibilità del ricorso. Perché togliere in tal caso la possibilità all'imputato di proporre appello sui motivi di fatto, quando noi ammettiamo il giudizio di secondo grado?

GULLO. Io trovo logico l'emendamento Concetti. Non si deve dimenticare che, se il secondo giudice di merito vi fosse stato, probabilmente l'imputato avrebbe avuto modo di sviluppare motivi di fatto nel suo ricorso.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Se noi ci riferiamo all'articolo 207 del codice di procedura penale, vediamo che non si corre quel pericolo al quale si accenna. I motivi di inammissibilità non concernono solo il ricorso per cassazione, ma anche l'appello; ora se vi è un motivo di inammissibilità che vale anche per l'appello, avrà valore, altrimenti non sarà preso in considerazione.

GULLO. Io mi rendo conto della difficoltà della cosa, tuttavia faccio osservare al relatore che ora vi è un secondo giudice di merito, che prima non esisteva. Io posso aver non presentato il ricorso in termine, perché ho visto che ristretto l'esame ai motivi di puro diritto, questi motivi io non avevo. Anche gli altri casi sono influenzati dal fatto che si crea un secondo giudice di merito. Io ho rinunciato ad esempio, al ricorso per Cassazione perché ho visto che non avevo serio motivo di diritto per ricorrere.

Se questa norma transitoria non vi fosse, non sorgerebbero ostacoli; ma se noi addivieniamo a questa soluzione, e cioè che i ricorsi per Cassazione devono essere cambiati in appello, non credo che sia il caso di fare distinzioni, perché noi possiamo colpire gli avvocati o gli imputati più scrupolosi, che, avendo visto che non vi erano motivi seri, non hanno presentato il ricorso, mentre favoriamo colui che ha presentato motivi che non hanno nessun fondamento.

LEONE MARCHESANO. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Gullo.

FERRANDI. Voterò a favore dell'emendamento Concetti per le considerazioni già espresse dall'onorevole Gullo.

GUERRIERI EMANUELE. Io direi di prevedere che rimanga ferma la possibilità di giudizio di appello quando si tratti della inammissibilità prevista dall'ultimo comma dell'articolo 524 del codice di procedura penale.

Formulo così il mio emendamento aggiuntivo all'ultimo comma: « La predetta

disposizione tuttavia non si applica nei casi di cui all'ultima parte dell'articolo 524 del codice di procedura penale ».

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Sono contrario alla soppressione del comma, e favorevole al suggerimento dell'onorevole Guerrieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 53 avvertendo che l'onorevole Concetti ne propone la soppressione.

(Non è approvato).

Decade pertanto anche l'emendamento Guerrieri Emanuele.

L'articolo 53 risulta, pertanto, approvato nel testo seguente:

(*Impugnazione delle sentenze pronunziate prima e dopo la pubblicazione della legge*).

« Le sentenze pronunziate dalle Corti di assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

« Se alla data di pubblicazione della presente legge contro la sentenza di Corte di assise pende ricorso per cassazione proposto dall'imputato, questi può dichiarare di voler convertire il ricorso per cassazione in appello. Qualora sia intervenuta una dichiarazione di conversione, restano convertiti in appello anche i ricorsi eventualmente proposti dalle altre parti.

« L'appello è portato alla cognizione del giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

« Quando per il giudizio di secondo grado è competente la stessa Corte di assise che ha pronunciato la sentenza impugnata, la competenza è attribuita ad altra Corte di assise designata dalla prima sezione penale della Cassazione che delibera in camera di consiglio.

« Nei procedimenti nei quali non è intervenuta la conversione dell'impugnazione il ricorso mantiene la sua efficacia ».

Passiamo ora all'esame della proposta dell'onorevole Gullo, di ritornare all'esame dell'articolo 52.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. La richiesta dell'onorevole Gullo non mi pare accettabile. Egli, se ho ben capito, vorrebbe che il giudice investito in sede di rinvio rimettesse di nuovo gli atti al presidente della Cassazione, il quale, a sua

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

volta, dovrebbe designare nuovamente il giudice di rinvio: procedura, questa, inutile, oltre che eccessivamente lunga. Noi infatti possiamo seguire un duplice criterio: o manteniamo ferma la sede già designata dalla Cassazione (ed in questo caso potremmo dirlo espressamente aggiungendo la dizione: «ferma restando la sede di rinvio designata dalla Cassazione») o stabiliamo il ritorno alla competenza territoriale originaria (ed anche in questo caso dovremmo dirlo espressamente aggiungendo una frase di questo genere: «...davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge»). In ogni caso, comunque, è inutile ritornare in Cassazione. Quale delle due vie poi si debba seguire lo decida la Commissione, cui io mi rimetto.

GULLO. In effetti la mia proposta era basata sopra un equivoco, che i chiarimenti dell'onorevole relatore hanno ora eliminato. Quanto alle due soluzioni prospettate dallo stesso relatore, io sarei per la seconda, che propongo formalmente di votare.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione l'emendamento dell'onorevole relatore, tendente ad aggiungere nell'ultima riga dopo la parola «competente» le altre: «territorialmente e».

(È approvato).

L'articolo 52 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

(Dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge).

«Quando per effetto delle presente legge vi è mutamento nella competenza, i dibattimenti in corso alla data di entrata in vigore di essa sono rinviati e la citazione è fatta davanti al giudice competente, tranne che si tratti di giudizio di rinvio. In questo caso la citazione è fatta davanti al giudice di secondo grado competente territorialmente e a norma della presente legge».

Segue l'articolo 54:

(Dichiarazione di conversione del ricorso.
Termini, modi, effetto estensivo).

«La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge».

«La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'articolo 134 del codice procedura penale.

«Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi.

«La Corte di cassazione, salvo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge.

«Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

«Nel termine di giorni venti dalla notificazione degli atti, devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione».

MURDACA. Faccio rilevare che nel primo comma non è previsto il caso dell'imputato detenuto.

LEONE-MARCHESANO. L'inconveniente può essere eliminato facilmente sostituendo la dizione «alla cancelleria» alle parole «nella cancelleria».

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Per ragioni di coordinamento nel comma quarto dell'articolo devono essere soppresse le parole: «salvo quanto dispone l'ultimo capoverso dell'articolo precedente».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, con la modifica proposta dall'onorevole Leone-Marchesano:

«La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ovvero nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo e terzo comma:

«La dichiarazione può essere fatta personalmente dall'imputato o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

assise o che risulta nominato per la difesa in cassazione o che ha ricevuto espresso incarico. L'incarico è conferito nelle forme prevedute dal primo capoverso dell'articolo 134 del codice procedura penale.

« Il cancelliere della Corte di assise trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione la dichiarazione di conversione e gli atti del procedimento, qualora non siano stati già trasmessi ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione il quarto comma che, a seguito della soppressione per ragioni di coordinamento proposta dal relatore, risulta così formulato:

« La Corte di cassazione ordina la trasmissione degli atti al giudice di secondo grado competente a norma della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi commi:

« Del ricevimento degli atti e del relativo deposito il cancelliere del giudice di secondo grado dà avviso a tutte le parti per le quali è operativa la conversione del ricorso e ai difensori.

« Nel termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di ricevimento e deposito degli atti, devono essere presentati i motivi dell'appello; in mancanza valgono come tali i motivi presentati a sostegno del ricorso per cassazione ».

(Sono approvati).

Segue l'articolo 55:

(Variazioni del ruolo organico della magistratura e del bilancio).

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella pianta organica della magistratura le variazioni necessarie per l'attuazione della legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno pure apportate al bilancio del Ministero di grazia e giustizia le variazioni necessarie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

FERRANDI. A questo punto dovrebbe essere inserito l'articolo aggiuntivo cui ha accennato l'onorevole Capalozza e al quale

io mi associo. L'articolo aggiuntivo è del seguente tenore:

« Su richiesta del pubblico ministero il giudice istruttore, nei casi di lieve entità e quando concorrano circostanze attenuanti diverse da quelle dell'articolo 62-bis può rimettere il giudizio al tribunale ordinario competente per territorio ».

CAPALOZZA. Esistono già nel nostro diritto dei precedenti *ad hoc*. Nella legislazione del dopoguerra è stata di solito ammessa la possibilità della proroga della competenza al pretore quando si tratti di reati di lieve entità o quando siano presenti particolari circostanze attenuanti. Faccio inoltre rilevare che nel periodo fascista persino la competenza del tribunale speciale, se ben ricordo, poteva essere prorogata e l'imputato rimandato ai giudici ordinari, così che abbiamo spesso assistito a dei giudizi per offese al capo del governo davanti ai tribunali ordinari.

Penso, pertanto, che una disposizione di questo genere sarebbe oltremodo provvida.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Il relatore esprime parere contrario, perchè la proroga di competenza è sempre un turbamento del giudizio. Non è opportuno, secondo me, dare la possibilità al giudice istruttore di sostituire il giudice a suo piacimento.

In rapporto poi alla competenza speciale delle Corti d'assise vi è un'altra ragione. Per le Corti d'assise, infatti, il criterio prevalente per la competenza è quello qualitativo. Di conseguenza è chiaro che se si guarda alla natura dei reati e non alla loro quantità soltanto, non è possibile accogliere la proposta Capalozza.

LEONE-MARCHESANO. Io voterò a favore della proposta dell'onorevole Capalozza. È vero, infatti, che nella legge vi è una determinazione precisa della competenza, ma ritengo sia giusto lasciare questa valvola aperta. Un reato infatti, per quanto avente la stessa natura giuridica, può assumere aspetti diversi a seconda delle circostanze in cui è commesso. Di conseguenza penso che il giudice debba avere facoltà di decidere di rimettere ad un tribunale un giudizio che normalmente è demandato alle Corti di assise. Credo sia un criterio rispondente a giustizia.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Capalozza, che, come i colleghi hanno sentito, è del seguente tenore:

« Su richiesta del pubblico ministero, il giudice istruttore, nei casi di lieve entità e

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

quando concorrano circostanze attenuanti diverse da quelle dell'articolo 62 *bis* può rimettere il giudizio al tribunale ordinario competente per territorio ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 56:

(*Disposizione finale*).

« Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili ».

(*È approvato*).

È esaurito così l'esame degli articoli del disegno di legge.

Passiamo ora all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Leone-Marchesano, del seguente tenore:

« La Commissione invita il Ministero a voler disporre le misure opportune per determinare la sospensione dei ricorsi avverso a sentenze di Corte di assise pendenti in Cassazione, salvo che l'imputato presenti istanza di fissazione della causa ».

FERRANDI. Faccio subito rilevare che sarebbe opportuno che questo ordine del giorno non restasse, come di solito succede, lettera morta. Gli onorevoli Guerrieri e Murgia presentarono tempo fa una proposta di legge che non fu successivamente portata in Assemblea, ma fu lasciata giacere probabilmente in attesa della approvazione di questo disegno di legge. Io penso sia giunto il momento di riesumarla. Quindi io mi auguro che l'ordine del giorno Marchesano sia approvato e sia immediatamente seguito dalla approvazione urgente della proposta di legge degli onorevoli Guerrieri e Murgia. Da questo momento, infatti, prende forma un diritto processuale che, se non si prendono gli opportuni provvedimenti, può essere frustrato ogni giorno dal più futile caso.

CAPOLOZZA. Aderisco alle considerazioni di merito fatte dall'onorevole Ferrandi. Se sei mesi fa la proposta Guerrieri-Murgia dovette essere accantonata perchè intempestiva (il principio che ispirava la proposta stessa non era ancora stata accolta), oggi essa è oltremodo attuale e pressante. Naturalmente i proponenti faranno bene a rivederla e ad aggiornarla alla luce di quanto disposto nel disegno di legge ora approvato. Insisto tuttavia perchè la proposta Guerrieri-Murgia sia portata al nostro esame quanto prima, possibilmente nella prossima seduta.

GUERRIERI EMANUALE. Mi associo *toto corde* alle considerazioni fatte dagli onorevoli Ferrandi e Capalozza.

LEONE-MARCHESANO. Le considerazioni contenute nell'ordine del giorno sono dimostrate giuste da tutto il corso della discussione del disegno di legge sul riordinamento dei giudizi in assisi. Poc'anzi l'onorevole Ferrandi ha pronunciato una frase che riassume incisivamente e con molta obiettività la situazione: egli ha detto che se non si arriva con urgenza ad una soluzione, tutte le disposizioni del disegno di legge or ora approvate possono essere frustrate. Ecco quindi l'urgenza che venga discussa ed approvata la proposta di legge Guerrieri-Murgia e l'opportunità, in attesa di quella approvazione, che il il Ministro inviti la Cassazione a non andare troppo per il sottile nel sospendere le domande di rinvio. A questo appunto tende il mio ordine del giorno. Io ritengo che questo non costituirà una interferenza del potere esecutivo in quello giudiziario, ma ritengo che il Ministro potrà senz'altro valersi del suo potere.

RIGGIO, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei tranquillizzare tutti gli onorevoli colleghi presenti, ricordando che già la Cassazione di fatto è in questo ordine di idee: se non vi sono documenti da parte degli imputati, la Cassazione non fissa la data dei ricorsi. Di fronte alla soppressione di quel capoverso, soppressione avvenuta in seguito ad emendamento dell'onorevole Concetti, la Cassazione si orienta nel senso di non prendere in esame i ricorsi per i quali debba essere dichiarata la inammissibilità in Camera di consiglio.

Io non vedo, salvo che non si voglia fare un'altra legge, come il Ministro possa intervenire e dare disposizioni alla Cassazione. In queste materie non si può fare una circolare; è un problema che riguarda il ministro, ma io non penso che dal punto di vista costituzionale egli possa intervenire.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ricordo che nella seduta conclusiva della discussione alla Camera fu presentato un ordine del giorno perfettamente identico a quello presentato oggi dall'onorevole Leone-Marchesano, e che io dichiarai di non poterlo accettare, pregando la Camera di non votarlo. L'ordine del giorno fu ritirato. Perchè oggi io devo ripetere quella stessa dichiarazione? In questa materia, e in tutta la materia che si riferisce alla funzione giurisdizionale, quella che vale è la legge. L'atto di volontà creativo della legge è l'atto di volontà di tutti e due i rami del Parlamento: non si può ritenere che una legge, passata alla prima Camera, sia

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1950

già da ritenersi come legge acquisita: sarebbe prima di tutto un atto di irriverenza verso il Senato, al quale atto io non intendo di aderire, in secondo luogo sarebbe un misconoscere l'iter normale che la legge deve compiere.

Vi sono dei casi disgraziati, ed io ne sono convinto quanto voi, ma tali casi si verificano in tutti i trapassi di legislazione. In ogni modo, è questione di sensibilità, e l'onorevole Riccio ha detto che questa sensibilità è già vigile e desta in ordine a questa situazione di fatto.

Questo è tutto quello che noi possiamo fare. Ma che la Commissione della Camera dei deputati, dopo che l'Assemblea su questo preciso ordine del giorno non si è pronunciata, possa investire il Ministro di una facoltà che non gli spetta, che non gli deriva da nessuna disposizione di legge, invitandolo a fare dei passi che non sono nella sua competenza, a me pare che sia fuori luogo, e fuori degli argini normali delle rispettive competenze, sia della Camera, sia del Ministro.

Che cosa si può fare? Voi volete seguire la formula della proposta di legge Guerrieri. Seguitela, io posso aderire, ma non potete creare dei precedenti tali che snaturano sia la competenza specifica vostra, sia la competenza specifica del Ministro.

LEONE-MARCHESANO. Mantengo il mio ordine del giorno. Siccome il Ministro ha parlato di una mancanza di riguardo verso il Senato, noi teniamo a affermare che non vi è nessuna mancanza di riguardo.

Poiché qualche collega ha voluto richiamare dei precedenti, io devo ricordare che nel periodo di trapasso della legge che stabiliva la pena di morte all'abrogazione di detta pena, in quel periodo non solo furono fatte delle circolari dai ministri, ma fu detto tassativamente che i ricorsi riguardanti la pena di morte erano sospesi.

CONCETTI. L'ordine del giorno dovrebbe essere formulato in maniera tale da non impegnare il Ministro, nella sua specifica qualità, ad intervenire presso la magistratura. Io faccio una formale proposta di modificare in tal senso l'ordine del giorno, che, più che altro, dovrebbe essere indirizzato alla Commissione del Senato.

CAPALOZZA. Per rendere accoglibile l'ordine del giorno, si potrebbe sostituire le parole « invita il Ministro » con le altre: « la Commissione fa voti ».

LEONE-MARCHESANO. Accetto la modifica.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario anche alla modifica.

PRESIDENTE. Il testo definitivo dell'ordine del giorno è il seguente:

« La Commissione fa voti perchè vengano sospesi i ricorsi avverso le sentenze delle Corti di assise pendenti in Cassazione, salvo che l'imputato presenti istanza di fissazione della causa ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Tengo a chiarire che questo voto non significa che la Cassazione non debba essere sensibile all'esigenza fatta presente nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli articoli del disegno di legge, dopo il necessario coordinamento, — che propongo sia deferito alla Presidenza — saranno portati dinanzi all'Assemblea per l'approvazione finale.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12.